



Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

L'**art. 19** stabilisce le pene accessorie nel caso di reato, tra queste sono comprese:

- l'interdizione dai pubblici uffici;
- l'interdizione da una professione o da un'arte.

Quest'ultima è prevista anche nel caso di contravvenzioni.

L'**art. 30** si occupa, in particolare, dell'interdizione da una professione o da un'arte.

L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità.

L'interdizione non può avere una durata inferiore a un mese, nè superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

L'**art. 31** tratta della condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte.

Stabilisce che ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio, o mestiere, o con la violazione dei doveri ad essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.